

DECRETO DIRIGENZIALE N. 375 /DA del 24 LUG. 2024

**Oggetto: Contenzioso Scilipoti Santi/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Massimo Romano**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso

**Che** nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 2256/20 tra le parti Scilipoti Santi /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 769/24 del 26/06/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 550,00, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 553,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 787,15 da distrarsi all'avv. Massimo Romano, come da conteggio allegato ed inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 1.337,15

**VISTO** l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**VISTO** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

#### VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.337,15 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 769/24 del 26/06/24 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 550,00 in favore di Scilipoti Santi nato a Barcellona P.G. il 12/05/77 c.f. SCLSNT77E12A638V tramite bonifico sul c/c IBAN IT91F 01030 82070 000063 236783 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 787,15 al lordo della r.a. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Massimo Romano nato a Barcellona P.G. il 25/08/68 c.f. RMNMSM68M25A638N tramite bonifico sul c/c IBAN IT10B 03069 82072 004178 940114 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale*  
*Dott. Calogero Franco Fazio*

Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

**00187 ROMA** Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Messina, Dr.ssa Maria Angela Caputo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di 1° grado, iscritta al n. 2256/2020 R.G. vertente

**TRA**

**SCILIPOTI Santi**, nato a Barcellona P.G. (ME) il 12.05.1977 ed ivi residente in Via S. Rocco n. 14, C.F.:SCLSNT77E12A638V, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. (ME), Via San Vito n. 13 recapito professionale dell'Avv. Massimo Romano (PEC: [romano.massimo@pec.giuffre.it](mailto:romano.massimo@pec.giuffre.it) ), che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

**- attore -**

**E**

**CONSORZIO per le AUTOSTRADE SICILIANE**, CF e P.I.: 01962420830, in persona del legale rappresentante p.t., Avv. Francesco Restuccia, con sede in Messina, C.da Scoppo, elettivamente domiciliato in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 161 presso lo studio dell'Avv. Geltrude Bonura (PEC [geltrude.bonura@legalmail.it](mailto:geltrude.bonura@legalmail.it) ), che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

**- convenuto -**

**OGGETTO: Risarcimento danni da cose in custodia.**

**Conclusioni delle parti:** Come da atti e verbali di causa.

## CONCISI MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Sig. Scilipoti Santi conveniva ritualmente in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), chiedendone la condanna, ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni riportati dall'Audi A4 tg. CE628JY, di sua proprietà; danni quantificati, come da preventivo di spesa, in euro 831,04, oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria, e comunque nei limiti di euro 1.000.

Assumeva l'attore che, transitando sull'A/20, direzione ME-PA, la sua auto s'era danneggiata per la caduta di calcinacci sul parabrezza, staccatisi dalla volta della galleria che precede la galleria Calavà (in territorio di Gioiosa Marea), e di aver prontamente informato dell'accaduto la Polizia Stradale di Messina – Distaccamento di S. Agata di Millitello, la quale, intervenuta sui luoghi, aveva rilevato l'incidente, redigendo apposito rapporto.

Costitutosi in Cancelleria, il Consorzio per le Autostrade Siciliane contestava sia l'*an* che il *quantum* della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.

Esaurita l'istruttoria, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 27.02.2024.

La più recente giurisprudenza, in contrasto col precedente orientamento giurisprudenziale, che riteneva applicabile l'art. 2051 c.c. soltanto se si potesse ritenere che il custode della strada potesse effettivamente esercitare una continua attività di controllo e vigilanza della stessa, ha ritenuto che da parte dell'ente gestore sussista sempre l'obbligo di custodia e che l'attività di custodia si concreti ogniqualvolta l'ente abbia un potere e dovere di custodia e mantenimento nonché d'intervento sulla strada, limitandone o escludendone la responsabilità solo nel caso di danno dovuto a circostanze fortuite (cause estrinseche al bene o derivate dal comportamento di terze persone, che non consentono all'ente di conoscere o eliminare tempestivamente il pericolo).

L'art. 2051 c.c., dunque, rappresenta una delle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva, per la quale il soggetto custode della *res* è tenuto al risarcimento nell'eventualità che la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo al custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa o

dolo, attenendo il fattore del caso fortuito non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad evento esterno recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

Ne consegue che grava sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del "caso fortuito".

Nel caso *de quo*, gli elementi probatori acquisiti possono ritenersi idonei e sufficienti a far ritenere accertato che si sia effettivamente verificata la rottura del parabrezza in conseguenza della caduta di detriti dalla volta della galleria Cicero, in territorio del Comune di Gioiosa Marea.

Il teste escusso (Palazzi Massimo), in servizio presso il Distaccamento della Polstrada di S. Agata M.Ilo, con la qualifica di Sovrintendente al tempo di verifica dell'evento, ha confermato gli assunti attorei, riferendo di aver potuto constatare personalmente, presso il Casello autostradale di Brolo, il danneggiamento riportato dall'autovettura Audi di proprietà dell'attore sul parabrezza anteriore, in alto a destra, e che la squadra di manutenzione della A/20 inviata sul luogo indicato dal danneggiato aveva potuto constatare l'effettiva presenza sul piano viabile di alcuni calcinacci già schiacciati dai veicoli in transito. Il teste inoltre ha chiarito che il verbale di constatazione riporta esattamente la denominazione della galleria Cicero indicata dal danneggiato come luogo di verifica dell'evento e che la diversa indicazione "Galleria Grillo", contenuta nella pagina che ricostruisce la dinamica dell'evento, si deve solo ad un mero errore materiale degli accertatori.

Va, quindi, affermata la responsabilità del CAS in ordine alla verifica dell'evento lesivo, non avendo l'ente gestore dell'autostrada provato il caso fortuito.

Appalesandosi inoltre antieconomico disporre una CTU tecnica, può solo procedersi, sulla base del danno descritto nel rapporto di accertamento della

Polstrada e del preventivo di spesa (ma non anche di una fattura quietanzata), ad una valutazione del danno subito dall'attore in via equitativa.

Ed equitativamente il danno può essere quantificato in complessivi euro 550,00 (inclusivi d'interessi e rivalutazione monetaria), considerata la media dei costi generalmente applicati per la sostituzione del parabrezza, che per quel tipo di vettura possono andare da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 850,00.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da parte dispositiva, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri temporalmente applicabili, con distrazione in favore del difensore anticipatorio dell'attore.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Messina, Dr.ssa Maria Angela Caputo, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2256/2020 R.G. proposta da Scilipoti Santi contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, così dispone:

- In relazione all'evento lesivo per cui è causa, condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in via equitativa della somma complessiva di euro 550,00 in favore dell'attore Scilipoti Santi, a titolo di risarcimento danni.
- Condanna inoltre il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in complessivi euro 553,00, di cui euro 43,00 per spese vive ed euro 510,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi come liquidati, e CPA ed IVA come per legge (se dovute), da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Romano.

**Messina, li 26.06.2024**

*IL GDP*  
*Dr.ssa Maria Angela Caputo*

*Avv. Massimo Romano*

*Patrocinante in Cassazione*

Via S. Vito, 13 - Tel. e fax 090 9799688

**98051 BARCELLONA P. G. (ME)**

romano.massimo243@tiscali.it

romano.massimo@pec.giuffre.it

Cod. Fisc. RMN MSM 68M25 A638N

Partita IVA 02 118 860 838

SCILIPOTI SANTI

Via Giovanni Pascoli, 56

98051 Barcellona P.G. (ME)

c. f. SCLSNT77E12A638V

*Bozza-parcella*

Oggetto: Giudice di Pace di Messina, R.G. n. 2256/2020; Sentenza n. 769/2024;

Scilipoti Santi c/ CAS

Somme da corrispondere al procuratore distrattario

Compensi	€.	510,00
Spese generali	€.	76,50
CPA 4%	€.	23,46
IVA 22%	€.	134,19
Spese esenti	€.	43,00
Totale documento	€.	787,15
Ritenuta d' acconto a carico CAS	€.	117,30
<b>Netto a pagare</b>	<b>€.</b>	<b>669,85</b>

Le coordinate del sottoscritto procuratore sono le seguenti:

Banca Intesa-San Paolo, filiale di Barcellona P.G. (ME),

codice IBAN: IT10B0306982072004178940114

Barcellona P.G., 05.07.2024

Avv. Massimo Romano

**PATENTE DI GUIDA** REPUBBLICA ITALIANA

1. SCILIPOTI  
 2. SANTI  
 3. 12/05/77 BARCELLONA POZZO GOTTO (ME)  
 4a. 30/08/2021 4c. MIT-UCO  
 4b. 12/05/2032  
 5. U155C8469X  
 7.

9. AB

REPUBBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA**  
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale **SCLSNT77E12A638V** Sesso **M**

Cognome **SCILIPOTI**  
 Nome **SANTI**  
 Luogo di nascita **BARCELLONA POZZO DI GOTTO**  
 Provincia **ME**

Data di scadenza **09/11/2028**  
 Data di nascita **12/05/1977**

13.

9.	10.	11.	12.
AM			
A1			
A2			
A	19/04/01	12/05/32	
B1			
B	18/11/95	12/05/32	
C1			
C			
D1			
D			
BE			
CIE			
CE			
D1E			
DE			

12.71 ME5112042N AL 7867654

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

3 Cognome **SCILIPOTI**  
 4 Nome **SANTI** 5 Data di nascita **12/05/1977**  
 6 Numero identificazione personale **SCLSNT77E12A638V** 7 Numero identificazione dell'istituzione **SSN-MIN SALUTE - 500001**  
 8 Numero di identificazione della tessera **80380001900341172814** 9 Scadenza **09/11/2028**

Codice BIC / SWIFT. PASCITM1MEV

Codice IBAN IT 91 0101 3082 0700 0006 3236 783



**TS**  
**TESSERA SANITARIA**  
 CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI  
 REPUBBLICA ITALIANA


Codice Fiscale **RMNMSM68M25A638N** Sesso **M**  
 Cognome **ROMANO**  
 Nome **MASSIMO SEBASTIANO**  
 Luogo di nascita **BARCELLONA POZZO DI GOTTO**  
 Provincia **ME**  
 Data di nascita **25/08/1968**  
 Data di scadenza **09/11/2028**

Data di nascita **25/08/1968**  
 Data di scadenza **09/11/2028**

Di usare riprodotto

Cognome **ROMANO**  
 Nome **MASSIMO SEBASTIANO**  
 nato il **25/08/1968**  
 (atto n. **401** p. **1** s. **A** 1968 )  
 a **BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **Barcellona Pozzo di Gotto**  
 Via **VIA CALDERA' 17 P. T 1**  
 Stato civile **---**  
 Professione **---**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **191** cm  
 Capelli **CASTANI**  
 Occhi **CASTANI**  
 Segni particolari **---**

  
 Firma del titolare *Massimo Sebastiano Romano*  
 Barcellona Pozzo di Gotto **13/08/2018**  
 Impronta del dito indice sinistro *Antonio Skellie*  


TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA  
 16 cifre  
**ROMANO**  
**MASSIMO SEBASTIANO**  
 RMNMSM68M25A638N SSN-MIN SALUTE - 500001  
 80380001900341446085  
 25/08/1968  
 09/11/2028  



SCADENZA **25/08/2028**  
 Euro **10,58**  
**AY 9769999**  


REPUBBLICA ITALIANA  
  
 COMUNE DI  
 Barcellona Pozzo di Gotto  
**CARTA D'IDENTITA'**  
 N° **AY 9769999**  
 DI  
**ROMANO**  
**MASSIMO SEBASTIANO**

